



**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**



Università degli Studi  
Mediterranea  
di Reggio Calabria

Prot. N. 663  
del 06/05/2011  
UOR: F01\_PRES  
(2011-UHNCFAI-0000663)

- P -

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Vibo Valentia  
Dott. Roberto Lucisano

**Oggetto:** Stage Formativo Scuola di Specializzazione di Reggio Calabria

Egregio Presidente,

considerati i positivi risultati derivati dalla Convenzione didattica stipulata negli scorsi anni accademici tra la Scuola di Specializzazione di Reggio Calabria e il Tribunale di Vibo Valentia per lo svolgimento di attività didattiche pratiche mirate all'approfondimento delle materie di studio nella concreta esperienza degli uffici giudicanti di primo grado, ove Ella ritenga possibile anche per quest'anno il rinnovo della Convenzione (che si allega), La prego di volere con cortese sollecitudine comunicare le date per lo svolgimento dello Stage per gli specializzandi dott.ri Corigliano Maria Rosaria e Tripaldi Angela.

Come indicato nella Convenzione lo stage dovrà comprendere almeno 50 ore di attività formativa da ripartire tra il settore civile e penale, al termine delle quali i magistrati affidatari rilasceranno il relativo attestato di frequenza che dovrà prodursi presso la Segreteria della Scuola.

La ringrazio per la cortesia sempre manifestata e per la sollecitudine

Con ossequi

Il Direttore della Scuola  
Prof. Sebastiano Ciccarello

## **CONVENZIONE DIDATTICA**

### **TRA IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**

**E**

### **LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA**

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

1. In attuazione a quanto previsto dagli artt. 16 comma 2 D.L.vo 17.11.97 n.398 e 7 comma 6 D.M. 21.12.1999 n.537 occorre assicurare agli allievi della Scuola di Specializzazione per le professioni legali la possibilità di svolgere attività didattiche pratiche mirate all'approfondimento delle materie di studio nella concreta esperienza degli Uffici Giudiziari.

Il Direttore della Scuola, segnala al Presidente dello stesso Tribunale il numero di iscritti che dovrà svolgere tale attività, l'ufficio presso cui ognuno di loro preferirebbe svolgerla, la durata dell'attività medesima, che non dovrà comunque superare le ore 50.

2. Il Presidente del Tribunale provvede alla distribuzione dei discenti tra i vari uffici giudiziari tenendo conto, se possibile ed opportuno, delle indicazioni preferenziali dei discenti stessi. Tale distribuzione è comunicata al Direttore della Scuola.

3. I giudici didatti sono scelti preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità; i giudici e i magistrati del pubblico ministero didatti sono altresì scelti tra quelli inclusi in un elenco di disponibili, e, preferibilmente, tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità all'attività formativa degli uditori giudiziari.

4. Al termine del periodo di attività presso di lui il magistrato didatta esprime per iscritto giudizio sintetico sul discente.

5. Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà, ove lo richieda, attestato di attività prestata.

6. IL discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e comporterà, nei casi più gravi, espulsione dalla scuola, deliberata dal Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti, ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.


7. Il discente partecipa, quanto all'attività giudiziaria del settore civile, alle udienze pubbliche, allo

studio della controversia, secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie. Il discente collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso, il giudice didatta può non consentire la partecipazione del discente alle attività predette per ragioni di opportunità.

8. Il discente partecipa, quanto all'attività del settore penale, alle udienze pubbliche tenute dal giudice didatta, ad esclusione della camera di consiglio.



**IL DIRETTORE DELLA SCUOLA  
DI SPECIALIZZAZIONE**



**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**

Il Presidente  
(Dott. **ROBERTO LUCIANO**)